CAMERA DEI DEPUTATI N. 1426

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1972 (*Stampato n. 432*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(GIOIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 dicembre 1972

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Articolo 133.* — Per ogni deposito eseguito nelle casse di risparmio postali, l'uf-

ficio deve rilasciare al depositante una ricevuta, la cui efficacia è stabilita dall'articolo 149.

Articolo 138. — L'iscrizione degli interessi maturati annualmente sui libretti di risparmio viene eseguita dagli uffici postali, ai quali gli interessati devono presentare, a tal fine, i libretti in loro possesso.

Sui libretti della serie speciale per gli italiani residenti all'estero gli interessi vengono iscritti dall'Amministrazione centrale, cui gli interessati devono far pervenire i libretti stessi.

Articolo 139. — È vietato affidare agli uffici postali i libretti di risparmio.

L'Amministrazione centrale soltanto assume l'incarico della custodia.

I possessori di libretti sono tenuti a presentarli, se richiesti, ai funzionari dell'Amministrazione debitamente autorizzati.

Nessuna responsabilità incombe all'Amministrazione per le conseguenze derivanti dalla trasgressione al divieto e all'obbligo sanciti nel presente articolo.

Articolo 150. — Il termine per la presentazione dei reclami per irregolarità o frodi nel servizio dei risparmi è di due anni dalla data dell'operazione contestata, sempreché la irregolarità o la frode siano riconoscibili attraverso l'esame del libretto o della ricevuta di deposito.

Articolo 151. — Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti con il decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a lire 100 fra capitale ed interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi;

c) di trenta anni, quando si tratti di crediti superiori a lire 1.000 fra capitale ed interessi.

I detti termini di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione o richiesta o diffida da parte dell'interessato.

Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola iscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

Per i libretti appartenenti a minori i detti termini di prescrizione decorrono dal raggiungimento della maggiore età ».

ART. 2.

I crediti dei libretti postali di risparmio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge si prescrivono con il compimento dei termini indicati nell'articolo precedente, computando a tal fine anche il periodo di tempo già trascorso.

La disposizione di cui al precedente comma ha effetto dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.